


Direzione Produzione
Direzione Ferriaria Produzione Firenze
Ingegneria e Tecnologia

Spett.le
BECHERINI LUCIANA TULLIA
c/o Arch. Tommaso Caparrotti
Via della Torretta nc. 1
59100 - PRATO

COMUNE DI PRATO
Sportello per l'Edilizia e Attività Produttive
Via Arcivescovo Martini nc. 60
59100 - PRATO

GESTIONE OPERATIVA TERRITORIALE
UNITA' TERRITORIALE FIRENZE NODO
DIRIGENTE LINEA TRONCO LV1 TR3
PRATO

GESTIONE OPERATIVA TERRITORIALE
UNITA' TERRITORIALE FIRENZE NODO
FIRENZE



Oggetto: Linea: **Viareggio - Prato**, km 18+897 al km 18+947
Richiesta autorizzazione in deroga art. 49 del DPR 753/80 per realizzare parcheggio in Comune di Prato, via Speri - Via Menotti
CLASS.: OC.1 P. 07/13 v/s riferimento del 24/01/2013

Allegati: 1

Vista la richiesta pervenuta presso questa Direzione in data 24/01/2013 dalla Sig.ra Becherini Luciana Tullia tendente a ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un parcheggio per auto in Comune di Prato, via Speri - Via Menotti;
Visto il progetto e la relazione a firma dell'Arch. Tommaso Caparrotti e del Geom Luca Barontini;
Visto l'Art.60 del D.P.R. suddetto, che consente alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di concedere deroghe alle relative norme in materia di distanze, questo Ufficio

A U T O R I Z Z A

La Sig.ra Becherini Luciana Tullia a realizzare un parcheggio per auto in Comune di Prato, via Speri - Via Menotti ad una distanza minima misurata dalla più vicina rotaia di ml. **6,12** in deroga alle norme del D.P.R. 11 luglio 1980 n.753, come da disegno di progetto, (**Tavola Unica**) che si allega controfirmato alla presente autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale, alle seguenti condizioni:



- > Lato ferrovia dovrà essere posizionata idonea recinzione di cantiere al fine di evitare caduta di materiali e/o terra in proprietà ferroviaria durante le lavorazioni;
- > Ai sensi dell'art. 52 gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro **non potranno** essere piantati ad una distanza misurata dal ciglio dello sterno, minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
- > Ai sensi dell'art. 39 del richiamato D.P.R. 753/80 è **vietato** installare su strade od opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione. In ogni caso la Ditta autorizzata ed i suoi aventi causa restano obbligati a spostare ed adeguare l'impianto di illuminazione qualora si verificassero tali inconvenienti.
- > Ai sensi dell'art. 44 è **vietato scaricare** acque di qualsiasi natura all'interno della proprietà ferroviaria **ed impedire il libero deflusso** delle acque superficiali provenienti dal rilevato ferroviario.
- > Ai sensi dell'art. 56 i depositi di materiale combustibile dovranno essere posti ad una distanza **non inferiore** a metri 20,00 dalla più vicina rotaia.
- > Le tubazioni per il trasporto e distribuzione liquidi infiammabili e **gas metano** compreso gli apparecchi misuratori, **dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a ml. 20.00 dalla più vicina rotaia in senso ortogonale al binario** (D.M. 23-02-1971 n.2445; D.M. 10/08/2004 e D.M. 16/04/2008);

Gli impianti gas suddetti dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 06/12/1971 n°1083 - (Norma UNI 9860/06 - Norma UNICIG 7129/01 e/o D.M. "Ministero dell'Interno" del 12/04/1996); Legge 05/03/90 n°46; Legge 01/03/68 n°186; Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37.

- > Qualora, per l'esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione, l'Unità Territoriale in indirizzo, ritenesse necessario attivare procedure di sorveglianza mediante l'utilizzazione di personale ferroviario, per tutta o porzione della durata delle opere stesse, l'Unità Territoriale stessa provvederà direttamente al recupero delle spese sostenute, sempre che non provveda a richiedere, anticipatamente alla realizzazione dell'opera, una cifra congrua alla stimata necessaria sorveglianza.
- > Resta **vietato** occupare terreno ferroviario per la realizzazione del cantiere utile alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto.

La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente nei limiti di competenza ed ai fini di cui all'art. 60 del D.P.R. suddetto e pertanto, qualora le norme urbanistiche comunali vigenti prevedano distanze maggiori di quelle autorizzate dalle opere preesistenti o dai confini di proprietà, il richiedente dovrà adeguarsi a tali prescrizioni comunali; restano inoltre impregiudicati sia ogni altra autorizzazione o diritto nei confronti di questa Società che ogni eventuale diritto di terzi.

La concessione della deroga non potrà dar luogo ad alcun risarcimento dei danni che potessero derivare, in conseguenza dell'esercizio ferroviario, al manufatto autorizzato a distanza inferiore a quella di legge.

Prima di iniziare con le lavorazioni dovrà essere contattata l'Unità Territoriale di Firenze Nodo, P.zza della Stazione nc. 45 - Firenze - Sig. Francesco Abbruzzese 313/8018876, per verbalizzare le prescrizioni rispetto all'operatività del cantiere in relazione alle fasi lavorative potenzialmente interferenti con l'esercizio ferroviario.

Copia della presente autorizzazione e relativi allegati devono essere conservati in cantiere dal Direttore dei Lavori (o proprietario) per essere esibita in visione al personale di questa Società che ne facesse richiesta per l'eventuali verifiche.


Massimo Del Prete